

SACAL S.P.A. - SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE
Sistema di qualificazione delle imprese ex art. 223 D.lgs. n. 163/2006
Regolamento

Art. 1 - Istituzione del sistema di qualificazione e finalità

1. Sacal istituisce un sistema di qualificazione delle Imprese al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nella aggiudicazione dei lavori di importo unitario non superiore ad Euro 1.000.000,00, mediante procedura ristretta o procedura ristretta semplificata o procedura negoziata o cottimo fiduciario.

Art. 2 – Procedure e categorie

1. La formazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema di qualificazione sono a cura di apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Area Legale e Societaria, di cui fanno parte componenti dell'Area Legale e dell'Area Infrastrutture della Sacal nominati dal Presidente del C.d.A. Sacal.
2. Il sistema è articolato nelle categorie di cui all'allegato A) DPR n. 34/2000, al fine di raggruppare in modo omogeneo le Ditte e le Imprese, tenendo presente elementi quali la specializzazione e la potenzialità operativa.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il sistema di qualificazione, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, potrà essere utilizzato:
 - a) in presenza di affidamento mediante procedura ristretta o procedura ristretta semplificata o procedura negoziata o cottimo fiduciario, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché dei regolamenti aziendali;
 - b) in presenza di gare ufficiose a procedura negoziata o cottimo fiduciario, da effettuarsi mediante invito di non meno di 5 Ditte, ovvero di quante ne contempra la categoria interessata, purché in misura superiore ad una.
 - c) per la verifica diretta di requisiti delle Ditte partecipanti alle procedure ristrette, le quali sono esonerate, se qualificate, dalla presentazione delle dichiarazioni e certificazioni già acquisite.

Art. 4 – Requisiti dell'avviso e Pubblicità

1. L'avviso dell'istituendo sistema di qualificazione con invito a presentare richiesta di iscrizione dovrà essere redatto in conformità all'allegato XIV d.lgs. n. 163/2006.
2. Il bando per l'istituzione del sistema di qualificazione dovrà essere pubblicato sul GURI, sul profilo committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e su quello dell'Osservatorio LL.PP. e dovrà essere altresì pubblicizzato per estratto presso la sede di Confindustria di Catanzaro.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per la domanda di qualificazione:
 - a) non aver maturato per propria colpa, nei tre anni precedenti, nell'esecuzione di contratti con Sacal, ritardi superiori al 20% dei tempi contrattuali o di non aver mancato alla stipulazione o all'adempimento di contratti;
 - b) aver svolto attività nel settore specifico da almeno due anni anche con diversa ragione sociale;
 - c) non aver presentato altre richieste di iscrizione in albi di imprese preselezionate o altri sistemi di qualificazione in numero superiore al massimo consentito dal Dlgs 163/06 art. 123;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e) insussistenza di alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - f) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, tali considerandosi i reati di partecipazione

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

g) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

l) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

m) non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

n) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

o) aver assolto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

p) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;

q) l'assenza di provvedimenti di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

s) iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA;

t) (per lavori fino a 150.000 Euro solo nel caso di soggetti non in possesso dell'attestato SOA):

- aver svolto, nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione, lavori di importo non inferiore a 150.000,00 Euro (art. 28 DPR 34/2000);

- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettuati nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione;

- possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori per i quali chiede l'inclusione nel sistema di qualificazione.

u) conoscere e accettare a proprio carico, senza condizione o riserva alcuna, tutti gli oneri per l'accesso di mezzi e persone al sedime aeroportuale, secondo quanto previsto dall'Ordinanza ENAC Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme n. 1/2009, applicabili in caso di esecuzione di lavori nel sedime dell'aeroporto di Lamezia Terme;

v) accettare, senza riserva alcuna, che gli inviti e le comunicazioni ai sensi dell'art. 226 e dell'art. 79 Dlgs 163/06 e ss.mm. gli vengano trasmessi dalla Stazione Appaltante per mezzo di fax o posta elettronica e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica del recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica, cui ricevere gli inviti e le comunicazioni ai sensi dell'art. 226 e dell'art. 79 Dlgs 163/06 e ss.mm. nonché ogni circostanza sopravvenuta che possa modificare il tenore delle dichiarazioni ivi rese.

z) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai soli fini delle attività connesse all'iscrizione ed alla tenuta del Sistema di qualificazione 2010/2013 ed agli altri

adempimenti istituzionali. Dichiara altresì di essere a conoscenza che i dati conferiti saranno custoditi nella banca dati Appalti LL.PP. (Resp. Ing. Ferdinando Saracco - RUP) e che in relazione al trattamento dei propri dati potrà far valere tutti i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. che si intende integralmente richiamato. Dichiara, infine, di essere a conoscenza che il Responsabile della Sicurezza dei Dati Personali Sacal è l'Avv. Ester Michienzi (Direttore Affari Legali e Societari).

Art. 6 – Presentazione delle istanze

1. Le domande di qualificazione potranno pervenire entro il termine previsto dal bando stesso; eventuali domande tardive o incomplete o inammissibili a tale data saranno tenute in considerazione, ai sensi dell'Art. 8, per il successivo aggiornamento su richiesta.
2. Le domande pervenute, se ammissibili, verranno inserite nel sistema in accordo a quanto specificato all'art.7.

Art. 7 – Formazione del sistema di qualificazione

1. Le domande pervenute alla Segreteria Vertice Aziendale (SVA) Sacal dovranno essere inoltrate alla Commissione, che procederà all'esame complessivo ed ai seguenti ulteriori adempimenti:

- a) esame della regolarità formale delle domande;
- b) accertamento del possesso dei requisiti e della regolarità delle documentazioni presentate;
- c) qualificazione della Ditta richiedente per la categoria, o categorie richieste, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente Regolamento;
- d) inserimento delle ditte qualificate negli elenchi del sistema, in ordine di presentazione; sarà considerato il protocollo di ricezione della domanda, nel caso in cui la stessa sia giudicata regolare in prima istanza; sarà considerato il protocollo della documentazione integrativa, nel caso in cui la domanda originaria risulti incompleta;
- e) redazione di un verbale in forma riassuntiva delle operazioni sopra descritte, che dovrà essere sottoscritto dai Commissari e controfirmato dal Presidente della Commissione.

Art. 8 – Aggiornamento su richiesta.

1. Le Ditte di nuova costituzione o che abbiano modificato la loro struttura operativa, e che intendono richiedere l'iscrizione ex novo o la modifica della precedente iscrizione possono, in qualsiasi periodo dell'anno, avanzare la domanda di cui all'Art. 6.
2. In caso di variazione della precedente iscrizione, ed in particolare per l'estensione ad altre categorie, deve essere presentata idonea documentazione integrativa.
3. Potranno essere inoltre accolte ulteriori domande di qualificazione, qualora le Ditte già iscritte alla categoria siano in numero inferiore a 30, o qualora sia richiesto da particolari esigenze di Ufficio.
4. Il sistema di qualificazione ha durata triennale ed è aggiornato periodicamente, almeno con cadenza semestrale, con pubblicazione sul sito www.sacal.it.

Art. 9 – Revisione.

1. Le Ditte e Imprese iscritte all'Elenco sono tenute, a pena della cancellazione d'ufficio, a comunicare alla Sacal, entro 30 giorni, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del presente Regolamento.
2. La revisione dell'elenco delle imprese qualificate, oltre che sulla base degli elementi di cui al punto 1, deve essere effettuata in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) a seguito di pubblicazione del bando di cui all'Art. 4, per le nuove richieste di iscrizione presentate ai sensi dell'Art. 8;
 - b) per fatto notorio, qualora risulti che l'Impresa abbia cessato o modificato la propria attività;
 - c) per manifesta mancanza di interesse per le proposte dell'Ente, in caso di mancata risposta a tre inviti consecutivi entro un anno;
 - d) per inadempimento degli impegni assunti.

Art. 10 – Pubblicità dell'Albo.

1. Una volta intervenuta l'approvazione di cui al comma 3 dell'Art. 7, l'elenco delle imprese qualificate è reso disponibile per la consultazione, presso l'Area Legale e Societaria Sacal e sul sito www.sacal.it

Art. 11 - Utilizzazione dell'Albo.

1. La scelta delle Ditte da interpellare dovrà avvenire con l'osservanza del criterio di rotazione delle ditte iscritte nell'elenco per la specifica categoria oggetto dell'appalto. All'avvio della procedura di selezione, il RUP sollecita l'individuazione delle ditte da invitare secondo la categoria dei lavori da appaltare e l'Area Legale provvede ad inviare, anche a mezzo mail, l'elenco delle ditte selezionate.
2. L'utilizzazione dell'elenco delle imprese qualificate può essere esclusa, oltre che nei casi di procedura aperta per la scelta del contraente, in occasione di affidamenti di natura particolare che presuppongano interlocutori non iscritti all'Albo; detti casi dovranno essere esaurientemente motivati dal RUP.

Art. 12 – Competenze degli Uffici.

1. Fatto salvo quanto precedentemente disposto, nella formazione e gestione del sistema di qualificazione, tutte le incombenze di divulgazione delle informazioni, valutazione e selezione tecnica e tenuta dei rapporti diretti con le Ditte sono di esclusiva competenza degli Uffici interessati (Area Legale ed Area Infrastrutture).
2. La scelta del tipo di trattativa, la formazione degli elenchi delle Ditte da invitare e l'espletamento delle gare ufficiose, competono al RUP che si avvale dell'assistenza dell'Area Legale.

Art. 13 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del C.d.A. Sacal.